



COLLEGIO
PROVINCIALE
DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
DI ROMA

Geopunto

BIMESTRALE DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI ROMA

**DISASTER MANAGER:
UN PROFESSIONISTA
AL SERVIZIO DI UN
TERRITORIO FRAGILE**



photo rawpixel

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
È DAVVERO UN “NUOVO” CODICE?
**ROMA, UFFICIO CONDONO: LA
SEMPLIFICAZIONE È COMPLICATA!**
REGIONE LAZIO: PDL SUL RECUPERO
DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI
SUPERBONUS E IRREGOLARITÀ EDILIZIE
T.U. SALUTE E SICUREZZA: NUOVI OBBLIGHI
PER IL LAVORATORE AUTONOMO

112.23

Anno XX - NOVEMBRE-DICEMBRE 2023

GEOPUNTO

BIMESTRALE DEL COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI DI ROMA

Editore Collegio Provinciale dei Geometri di Roma

Presidente Antonio Scaglione

Vice Presidenti Marco Carletti, Fabio Colantoni

Segretario Pietro Tontini

Tesoriere Luca Chiesi

Consiglieri Roberto Assogna, Alessandro Bertarelli,

Armando Bolognesi, Alessandro Capodiferro,

Giuseppe Ciurluini, Fabio De Castro,

Alessandro Grupico, Isaia Sergio Mancinuria,

Marta Nardini, Maurizio Rulli

Redazione P.le Val Fiorita, 4/F - 00144 Roma

Tel. 06 54225490 Fax 06 5920051

Indirizzo mail: info@georoma.it

Indirizzo di posta certificata: collegio.roma@geopec.it

Direttore responsabile Fabio Colantoni

Comitato di Redazione Fabrizio Cantelmi,

Gianluca Caputo, Marco Carletti, Giuseppe Ciurluini,

Daniele Corrado, Fabio De Castro,

Marta Nardini, Maurizio Rulli, Alessio Serenelli

Consulenza Editoriale

Franca Aprosio

Progetto grafico e impaginazione

Artefatto / Manuela Sodani, Mauro Fanti

Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma

n. 131 dell'8 aprile 2004.

Gli articoli e le note firmate esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano il Collegio dei Geometri e la Redazione del periodico.

In copertina:

Harpa Concert Hall, Reykjavik

ISSN 2421-4205

112.23

ANNO XX • NOVEMBRE-DICEMBRE 2023

SOMMARIO

3 EDITORIALE

Fabio Colantoni

ATTUALITÀ

4 Disaster manager: un professionista al servizio di un territorio fragile

Alessandro Capodiferro

9 Il codice dei contratti pubblici: è davvero un "nuovo" codice?

Rosamaria Berloco

13 Regione Lazio: proposta di legge sul recupero dei vani e locali seminterrati

Marco Carletti, Antonio Lorenzo De Santis

16 Superbonus e irregolarità edilizie: lecito intervenire ma con la giusta cautela

Daniele Corrado

ARGOMENTI

20 Roma, ufficio condono: la semplificazione è complicata!

Fabio De Castro, Andrea Di Leo, Vincenzo D'Avino

26 T.U. salute e sicurezza: nuovi obblighi per il datore di lavoro, il lavoratore autonomo e il medico competente

Alessio Serenelli

30 LIBRI

32 VITA DI COLLEGIO – ALBO

33 VITA DI COLLEGIO – COMMISSIONI



**COLLEGIO
PROVINCIALE
DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
DI ROMA**

COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI COME ACCEDERE AGLI UFFICI DEL COLLEGIO

Al fine di contingentare gli accessi in sede, si ricorda a tutti gli iscritti che gli uffici del Collegio Geometri di Roma riceveranno esclusivamente su appuntamento.

Di seguito i contatti telematici di ogni settore:

- UFFICIO DI PRESIDENZA:

per “SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, COMMISSIONI CONSILIARI, FORMAZIONE CONTINUA, CONSIGLIO DISCIPLINA”
inviare mail a: presidenza@georoma.it

- UFFICIO DI SEGRETERIA:

per “ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI, PRATICANTI, ESAMI DI STATO, CASSA GEOMETRI,
FIRME DIGITALI, SIGILLI, TESSERE” inviare mail a: segreteria@georoma.it

- UFFICIO USCITE:

per “PAGAMENTI, FATTURE, ACQUISTI E CONTRATTI” inviare mail a: tesoreria@georoma.it

- UFFICIO ENTRATE:

per “QUOTE ASSOCIATIVE ALBO, ESATTORIA” inviare mail a: [esattoria@georoma](mailto:esattoria@georoma.it)

MODIFICATO IL CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Con delibera dello scorso 18 ottobre 2023 il CNGeGL ha approvato la modifica del Codice di deontologia professionale dei Geometri (Titolo III - Sezione I - art. 20bis) che recepisce l'art. 5 comma 5 della Legge n. 49 del 21 aprile 2023 – Equo compenso – responsabilità deontologica.

Di seguito l'art. modificato:

TITOLO III - Della prestazione - Sezione I –Dell'incarico

omissis

art. 20-bis. Nei rapporti professionali disciplinati dalla Legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al geometra di convenire o preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri di cui all'art. 1 di tale legge. Nei medesimi rapporti professionali il geometra è altresì obbligato, qualora la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dallo stesso professionista, di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della citata legge.

DI FABIO COLANTONI

La sicurezza nei cantieri edili è un tema tragicamente attuale: questi luoghi rappresentano, dal punto di vista statistico, la realtà lavorativa in cui è più facile incorrere in eventi accidentali, poiché sono presenti sia rischi legati al luogo di lavoro sia alle attrezzature utilizzate. Una strage di lavoratori causata principalmente dal mancato rispetto delle norme sulla sicurezza dovuto all'insufficiente formazione in materia di prevenzione e di applicazione della normativa vigente.

Attualmente, in Italia, la principale fonte normativa che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori è il Decreto Legislativo 81 del 19/04/2008, una norma che è stata oggetto di successivi aggiornamenti per essere in linea agli standard europei e garantire una maggiore efficacia nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Per assicurare il rispetto delle normative e la tutela dei lavoratori, è essenziale conoscere e applicare le disposizioni previste dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e, quindi, seguire corsi di formazione per rimanere aggiornati su eventuali modifiche legislative che intervengano nel tempo.

Noi tecnici professionisti abbiamo la responsabilità, quando operiamo nei cantieri, di istruire correttamente e con scrupolo i titolari delle ditte-società edili e anche i lavoratori-esecutori delle opere al rispetto delle regole previste, che a volte sembrano eccessive e superflue, ma di fatto sono dei veri e propri "salvavita".

Altri aspetti, quali la collaborazione e la comunicazione efficace tra tutti i membri del team che opera nei cantieri, sono elementi essenziali per creare un ambiente di lavoro più sicuro. È di tutta evidenza che, nel corso della nostra attività lavorativa, investire nella sicurezza, non solo è una responsabilità etica, ma anche un modo efficace e concreto per migliorare la sostenibilità a lungo termine delle attività aziendali nel settore edile.

Il rischio infortuni non può essere certo eliminato del tutto, ma gli incidenti sul lavoro sono una seria preoccupazione che mina il quotidiano e la messa in sicurezza dei cantieri risulta fondamentale. Per raggiungere questo scopo, i passi principali sono: eliminare la superficialità e l'approssimazione e stimolare la consapevolezza del rischio, tutti elementi che contribuiscono a prevenire gli incidenti e proteggere la salute degli addetti ai lavori.

Ricapitolando, richiamo i punti principali, a mio avviso, per impedire gli incidenti e rendere sicuro il lavoro nei cantieri: occorre seguire una formazione costante, verificare e controllare le attrezzature e gli equipaggiamenti di protezione individuale (DPI), sfruttare le nuove tecnologie, seguire le Norme di Sicurezza, studiare una apposita procedura di emergenza e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Concludo con una buona notizia che emerge dai dati del Bollettino trimestrale INAIL relativi alle denunce di infortunio e malattie professionali: nel periodo gennaio-settembre 2023 fortunatamente gli infortuni hanno registrato una leggera diminuzione rispetto al 2022.

Ma è solo una goccia nel mare, resta fondamentale il dovere di noi tecnici di impegnarci a fondo perché, sempre di più, gli addetti del settore vengano formati, istruiti e sensibilizzati al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a tutela della persona.

DISASTER MANAGER: UN PROFESSIONISTA AL SERVIZIO DI UN TERRITORIO FRAGILE

ALESSANDRO CAPODIFERRO

PREMESSA

Il Collegio Geometri di Roma, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Geometri Volontari per la Protezione Civile, ha organizzato un seminario di presentazione del corso di formazione sulla figura del Disaster Manager. L'evento, patrocinato dalla Cassa Geometri, dal Consiglio Nazionale e con il prezioso supporto istituzionale dato dal Consiglio Regionale del Lazio che, il 25 ottobre 2023, ha ospitato i partecipanti presso la propria sede alla Sala Mechelli in via della Pisana a Roma.

L'incontro, finalizzato a divulgare la figura tecnica del Disaster Manager nel mondo professionale, era incentrato sul tema della riduzione del rischio di catastrofi, condizione fondamentale per uno sviluppo sostenibile. L'approccio preventivo è indispensabile nel nostro Paese, esposto a rischi elevati di catastrofi naturali ed il corso avrà l'obiettivo di fornire al professionista gli strumenti per proteggere la popolazione e salvaguardare i progressi fatti sul piano dello sviluppo.

Promosso dall'Associazione Geometri Protezione Civile e dal nostro Collegio il seminario, svoltosi presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio che ha patrocinato l'evento, era dedicato alla formazione del "Disaster Manager" ed ha registrato, oltre alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, una grande partecipazione di professionisti geometri. L'autore, sul tema della riduzione del rischio di catastrofi, offre approfondimenti sulla formazione e abilitazione di tecnici nell'ambito della protezione civile entrando nel dettaglio delle diverse specializzazioni. E conclude, vista la natura volontaria e gratuita che vede impegnati i nostri tecnici, con l'augurio che le Amministrazioni, in collaborazione con i Collegi territoriali, istituiscano dei percorsi professionalizzanti che possano mettere in risalto nelle apposite banche dati regionali i nominativi di dette figure.

CON IL PATROCINIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRE LAUREATI DI ROMA

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

DISASTER MANAGER
UN PROFESSIONISTA AL SERVIZIO DI UN TERRITORIO FRAGILE

SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE PER DISASTER MANAGER

25 OTTOBRE 2023 DALLE 15:00 ALLE 18:00
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - SALA MECELLI
VIA DELLA PISANA 1301, ROMA

PROGRAMMA

ORE 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ORE 15:00 SALUTI ISTITUZIONALI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - ON. ANTONELLO AURIGEMMA
PRESIDENTE XII^a COMMISSIONE CONS. REGIONALE LAZIO - ON. NAZZARENO NERI
PRESIDENTE CNGEGL - GEOM. MAURIZIO SAVONCELLI
PRESIDENTE AGEPRO - GEOM. MASSIMILIANO PETTORALI
PRESIDENTE COLLEGIO GEOMETRI ROMA - GEOM. ANTONIO SCAGLIONE

ORE 15:20 INTERVENTO DEL DOTT. ELVEZIO GALANTI
DOCENTE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
FONDAMENTI, OPPORTUNITÀ E RUOLO DEL PROFESSIONISTA

ORE 17:00 DIBATTITO

ORE 18:00 CONCLUSIONI

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DARÀ DIRITTO A N. 3 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRE LAUREATI DI ROMA | FORMAZIONE@GEOROMA.IT | WWW.GEOROMA.IT

Consiglio Nazionale Geometri e Geometre Laureati | FONDAZIONE GEOMETRI | Cassa Geometri

Con la partecipazione delle istituzioni, in nome del Presidente del Consiglio Regionale, dell'Assessore alle politiche sociali e del Presidente del CNG, e con l'adesione di circa 1000 iscritti all'evento, tra quelli che hanno potuto essere presenti e quelli collegati via web da tutto il territorio nazionale, si è potuto constatare che la materia suscita un'importante attenzione da parte di noi professionisti che, quando veniamo chiamati ad operare per gli altri, ci mobilitiamo sempre per lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue. Di conseguenza, il geometra diventa il collante tra le istituzioni e i cittadini, nonché il presidio volto ad attenzionare e monitorare costantemente un territorio ormai reso fragile dagli eventi naturali che si susseguono quotidianamente.

L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE E ABILITAZIONE DI TECNICI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Considerando che l'auspicio è stato quello di promuovere l'attività professionale del tecnico "geometra", in modo che vengano compiutamente attivati i vari ruoli nelle situazioni emergenziali, è stata data la disponibilità di procedere a sensibilizzare i professionisti con questa splendida iniziativa, proiettando la nostra figura tecnica verso una indispensabile e compiuta "élite" di professionisti dotati di elevate qualifiche a cui venga riconosciuta automaticamente l'iscrizione in appositi registri speciali degli Enti Pubblici all'uopo attivati.

Svolgendo operazioni di rilevanza, nell'ambito sia del volontariato che societario, l'intervento del Collegio è stato quello di sensibilizzare le istituzioni per dare più spazio ai Collegi e agli Ordini Professionali per poter organizzare corsi di protezione civile nelle loro molteplici specializzazioni, quali ad esempio il corso Base di Protezione Civile, il corso Abilitante per la Valutazione Post Sisma "AEDES", corsi avanzati per la formazione e abilitazione della figura del Disaster Manager nei vari livelli di specializzazione, nonché corsi specifici relativi alla sicurezza in protezione civile.

Il tutto alla luce di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, nominato "Codice della protezione civile", di cui all'art. 13 - "Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile" - comma 2 che così cita: *"Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli Ordini e i Collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamen-*



te definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile”.

Volendo mettersi a disposizione del Sistema di Protezione Civile sul proprio territorio, risulta quindi necessario e indispensabile poter intraprendere percorsi formativi atti alla preparazione di figure tecniche con le peculiarità tipiche della nostra professione, che possano essere di supporto all'Amministrazione nella gestione dell'emergenza e nel superamento della stessa, nonché, in “tempo di pace” alla partecipazione alle attività di pianificazione, monitoraggio e prevenzione.

Proprio in queste fasi, trova spazio la figura del professionista specializzato e qualificato che si adopera nei vari scenari di rischio, collaborando con l'Amministrazione (Comune-Provincia - Regione - Prefettura o Società a Rischio di Incidente rilevante o di struttura complessa).

LE DIVERSE SPECIALIZZAZIONI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE

Le tematiche che può essere chiamato ad affrontare il professionista in ambito della protezione civile sono variegata e sono di supporto alla Struttura Tecnica Nazionale, a seconda della specializzazione acquisita.

Di seguito, i vari macrosettori di protezione civile in cui si può riconoscere la figura tecnica:

- **Corso base di Protezione Civile:** un professionista o persona che, con una preparazione adeguata, è in grado di svolgere funzioni di supporto alle competenti autorità locali in caso di emergenza, data entry, attività di supporto sul posto e figura operativa per allestimento e gestione campi con personale tecnico impegnato alla predisposizione delle aree di accoglienza emergenziali, allestimento aree e logistica nell'imminenza dell'emergenza e supporto tecnico amministrativo ai C.O.C., dove il ruolo tecnico/amministrativo è in grado di garantire continuità in caso di emergenza svolgendo con cognizione il data entry delle operazioni di rilievo e monitoraggio post evento e assistenza alle persone.

- **Agibilitatori AeDES:** ruolo tecnico specifico con elevata qualificazione, svolto nelle aree dove è avvenuto un evento catastrofico, dove viene messa in campo la conoscenza specifica del Tecnico Agibilitatore che si trova a svolgere operazioni di rilievo diretto sugli edifici, emettendo una valutazione della struttura e il censimento del danno post sisma e identificando compiutamente lo stato di criticità intervenuta nel contesto trattato.

LA SPECIALIZZAZIONE DEL DISASTER MANAGER È CARATTERIZZATA DALLA CAPACITÀ DI COORDINARE PIÙ SOGGETTI AFFERENTI A PIÙ AMBITI DISCIPLINARI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI PROGETTO.

- **Disaster Manager:** “una figura in grado di svolgere funzioni di supporto alle competenti autorità locali in caso di emergenza, in grado di esaminare e predisporre piani di emergenza, svolgere attività di consulenza e orientamento nei confronti degli enti ed organizzazioni interessate”, in riferimento alla norma tecnica UNI 11656 del 2016 che introduce nel sistema delle professioni non regolamentate appunto quella del Disaster Manager e che rappresenta un passo significativo, per molti aspetti storico, per il Sistema Nazionale Protezione Civile in quanto consentirà a migliaia di professionisti, sia in regime di libera attività, sia dipendenti della Pubblica Amministrazione, di vedere riconosciute e certificate le proprie competenze nel campo della protezione civile, supportate dalle specifiche qualifiche professionali ordinarie già possedute.

I LIVELLI DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL DISASTER MANAGER

La norma UNI citata definisce i requisiti relativi all'attività professionale del Disaster Manager, ossia del professionista della protezione civile, e delinea tre livelli del suo profilo



in funzione dei contesti organizzativi di diversa complessità e/o di attività nei quali opera.

Il percorso formativo di un Disaster Manager non può, comunque, prescindere dal comprendere anche tutte le altre discipline del settore programmazione e pianificazione, l'informatica per le banche dati, le tecniche di tutela dei beni culturali, la gestione dell'etica sociale e degli aspetti psicologici che ci si trova a trattare.

In altre parole, la specializzazione del Disaster Manager è caratterizzata dalla capacità di coordinare più soggetti afferenti a più ambiti disciplinari per il perseguimento di obiettivi di progetto, che possono essere da un lato legati alle attività di pianificazione o di gestione delle politiche, oppure, dall'altro, legati a situazioni dinamiche, come la gestione delle emergenze.

Per conoscere e approfondire i diversi livelli del profilo professionale del Disaster Manager [clicca qui](#)



CONCLUSIONI

Questi percorsi “altamente professionalizzanti” forniscono un riscontro di carattere culturale, nonché socio-economico, di tali figure poiché si potrebbero avere maggiori sbocchi occupazionali nel sistema sociale grazie all’attivazione di commesse di lavoro per agenzie che si occupano di gestione delle emergenze, sia a livello governativo che locale, dove ci sarà un adeguato livello di coordinamento idoneo a dare risposte immediate in caso di accadimenti disastrosi quali terremoti, inondazioni o incendi.

Queste figure tecniche potranno far parte di organizzazioni umanitarie dove sono necessarie per gestire le operazioni di soccorso e di emergenza in tutto il mondo.

Potranno trovare riscontro nel settore privato, dove le aziende con filiali o infrastrutture in aree a rischio di disastri potranno avvalersi di figure tecniche che svolgono il ruolo di Disaster Manager per la pianificazione di emergenza e la gestione della continuità operativa.

Potranno, anche, trovare un riscontro lavorativo in ambito della consulenza su pianificazione e gestione delle emergenze a diverse organizzazioni o istituzioni.

Infine, potranno trovare riscontro lavorativo nell’ambito della formazione e nell’istruzione, in quanto detti tecnici saranno in grado di insegnare e/o formare altri professionisti e comunità sulla preparazione ai disastri e sulla gestione delle emergenze.

Queste figure, ovviamente, hanno la necessità di seguire corsi specifici “abilitanti” che un professionista dedicato al volontariato, pur volendo, spesso non riesce ad affrontare visti i costi proibitivi applicati dalle società private riconosciute.

Proprio a questo proposito, il Collegio di Roma e il Consiglio Nazionale auspicano che, vista la natura “volontaria e gratuita che vede impegnati i nostri tecnici”, le Amministrazioni, in collaborazione con i Collegi territoriali, si facciano carico di istituire - con il loro patrocinio, e mettendo a disposizione i loro referenti di materia - dei percorsi professionalizzanti che possano mettere in risalto nelle apposite banche dati regionali all’uopo dedicate i nominativi di dette figure.

Questo sarebbe un risultato veramente importante, in linea con il contenuto del citato D.lgs. 1/2018, nominato “Codice della Protezione Civile”, dove il principio di sussidiarietà emerge fattivamente quale supporto tra le Amministrazioni e i Collegi ed Ordini professionali.

Un ringraziamento speciale, lo voglio dedicare alla preziosa collaborazione di tutti i componenti della Commissione di Protezione Civile del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Roma e dell’Associazione di Protezione Civile “GEOROMA”ODV che hanno coadiuvato l’evento.

IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: È DAVVERO UN “NUOVO” CODICE?


ROSAMARIA BERLOCO*

La risposta è affermativa, di fronte a un corpus normativo all'interno del quale emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di promuovere un processo volto a perseguire la legalità, ridurre i fenomeni corruttivi nel settore degli appalti pubblici e incrementare la digitalizzazione delle procedure selettive in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia. Ed è, ancora, affermativa nel senso che il nuovo Codice rappresenta una sfida importante che necessita di un'attuazione immediata per il futuro economico del Paese e per una rinascita della Pubblica amministrazione, la quale non potrà più posticipare la realizzazione di quelle infrastrutture strategiche di cui il Paese necessita. Possiamo affermare che il Codice rappresenta un passo avanti verso una regolamentazione più approfondita della fase esecutiva dei contratti che, oggi, è mancante nel nuovo testo.

PREMESSA

Dall'entrata in vigore (o secondo una prospettiva strettamente giuridica, dall'acquisizione di efficacia) delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici sono passati solo alcuni mesi, ma già si registrano le prime rimostranze da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici dovute ad un mercato, quello degli appalti pubblici, sempre più complesso e difficile da gestire. I motivi dell'insoddisfazione delle stazioni appaltanti:

- Il primo, quello del numero degli appalti pubblici. Stando ad un recente rapporto elaborato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riferito al mercato degli appalti in Italia nel 2022, il valore economico complessivo degli appalti pubblici in quell'anno ha registrato una significativa crescita e rappresenta il massimo della serie storica degli ultimi cinque anni. Qual è stata la ragione di tale crescita? Senza alcun dubbio la risposta è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Con l'avvento del Codice dei contratti pubblici di nuova stesura, viceversa, la risposta delle committenti è stata negativa con un calo vertiginoso di procedure.



IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI È IL FRUTTO DI UN'ELABORAZIONE COMPLESSA OPERATA DA UNA COMMISSIONE SPECIALE CON IL PRECISO OBIETTIVO DI SEMPLIFICARE I CONTENUTI E IL LINGUAGGIO GIURIDICO.

- Il secondo, dovuto alle incertezze circa gli aumenti incontrollati dei prezzi, che nell'ambito degli appalti pubblici ha trovato, specie nei materiali da costruzione, il terreno fertile per ingenerare una crisi economica e giuridica senza precedenti, tanto da costringere il legislatore a rimediare mediante una normativa di carattere emergenziale.

- Il terzo, connesso agli altri, dovuto ad un nuovo testo normativo di grande impatto nel panorama economico nazionale.

IL NEO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI È DAVVERO UN TESTO NORMATIVO DAL CARATTERE INNOVATIVO?


Muovendo dal previgente decreto legislativo n. 50/2016, in termini comparativi, si osserva chiaramente che tale *corpus* non è stato in grado di rispondere alle esigenze del mercato e, nel periodo *post* pandemico, non ha retto alle complicazioni economiche che hanno condotto gli operatori economici a ricercare soluzioni disperate onde scongiurare la demolizione dei contratti e la perdita di importanti investimenti: non a caso il decreto 50/2016 è stato oggetto negli anni di numerosi interventi manutentivi che ne hanno modificato l'originaria imposta-

zione, senza tuttavia riuscire nell'arduo compito di eliminare definitivamente le incertezze che nelle applicazioni giurisprudenziali si sono costantemente registrate.

A ben guardare, il nuovo Codice dei contratti pubblici si è presentato nel migliore dei modi: come ben si sa, esso è il frutto di un'elaborazione complessa operata da una Commissione speciale costituita presso il Consiglio di Stato attraverso la creazione di un gruppo di lavoro eterogeneo composto da giuristi e non, con il preciso obiettivo di semplificare i contenuti e il linguaggio giuridico attraverso una maggiore chiarezza espositiva delle disposizioni normative sulla scorta di precisi *input* provenienti dal legislatore.

Ne è nato un *corpus* normativo diviso in 5 libri, composto da 229 articoli e da allegati, all'interno del quale emerge chiaramente l'intenzione del legislatore di promuovere un processo volto a perseguire la legalità, ridurre i fenomeni corruttivi nel settore degli appalti pubblici e incrementare la digitalizzazione delle procedure selettive in un'ottica di maggiore efficienza ed efficacia.

Termini, efficienza ed efficacia, che risuonano incredibilmente attuali e che si collocano perfettamente nel nuovo Codice laddove si è



EMERGE CHIARAMENTE L'INTENZIONE DEL LEGISLATORE DI PROMUOVERE UN PROCESSO VOLTO A PERSEGUIRE LA LEGALITÀ, RIDURRE I FENOMENI CORRUTTIVI NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E INCREMENTARE LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE.

dato un senso alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure onde garantire una certezza nei tempi di affidamento di una commessa pubblica: basti pensare, a titolo esemplificativo, alla previsione di un apposito allegato al Codice recante i termini entro cui le procedure di appalto e di concessioni devono concludersi.

Un indubbio miglioramento rispetto alla situazione previgente è costituito dal superamento, attraverso l'introduzione di 36 allegati, delle precedenti già variegate fonti attuative: i 25 "allegati" al codice del 2016, le 17 linee guida ANAC e i 15 regolamenti.


Il primo aspetto del processo innovativo che ha coinvolto l'apparato pubblico e che certamente convince è la presenza, nel nuovo Codice, dei *principi generali*: non una mera "topografia normativa", bensì delle disposizioni con la finalità di esprimere i valori fondamentali della disciplina pubblicistica quali, solo per citarne alcuni, il principio del risultato e quello della fiducia, assenti (ingiustificati) nella previgente disciplina normativa, ma che con il nuovo Codice divengono gli elementi essenziali della bussola amministrativa, il cui perno è rappresentato dall'affidamento del contratto e l'elemento sensibile (o equipaggio) è la discrezionalità dell'amministrazione, libera di ruota-

re ma all'interno di un confine ben preciso (e, ora più che mai, più stringente).

La *digitalizzazione* entra a far parte delle procedure ad evidenza pubblica, seppur con tempistiche diversificate: oltre ai principi e ai diritti digitali, la vera novità è rappresentata dalla concreta attuazione di servizi digitali a vantaggio di stazioni appaltanti e operatori economici secondo il principio del "once only", ossia dell'univocità della trasmissione di dati, documenti ed informazioni che viaggiano con destinazione Pubblica amministrazione.

Le previsioni normative afferenti la fase che precede la scelta del contraente subiscono una significativa modifica: la *programmazione* e, in particolare, la *progettazione*, sembrano andare verso una netta semplificazione atteso che, con l'introduzione del nuovo Codice, il legislatore ha previsto una riduzione degli attuali tre livelli a due soli livelli, costituiti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e dal progetto esecutivo, modificando, in tal contesto, il ruolo del *responsabile unico del progetto* (non più del procedimento) che, lungi dal variare la propria denominazione, diviene viceversa un *manager* qualificato della Pubblica amministrazione.

Gli operatori economici sono posti al centro dell'attenzione grazie ad alcune disposizioni



IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI COSTITUISCE CHIARAMENTE UNA NUOVA RINASCITA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LA QUALE NON POTRÀ PIÙ POSTICIPARE LA REALIZZAZIONE DI QUELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI CUI IL PAESE NECESSITA.

normative che, nel ridisegnare gli scenari ove si collocano le procedure ad evidenza pubblica, introducono nuovi e significativi cambiamenti: basti pensare che per gli appalti integrati vengono rimossi tutti i limiti previsti dal previgente codice oppure nel partenariato pubblico privato si semplifica il quadro normativo verso la più ampia diffusione di tale istituto per la realizzazione delle opere pubbliche. Il *subappalto*, classico strumento di promozione delle PMI, riceve una tutela rafforzata grazie all'introduzione, desumibile in via interpretativa, del subappalto a cascata, in adesione alla normativa sovranazionale. Finalmente si riscrivono le *cause di esclusione*, ora distinte in automatiche e non automatiche, confermando la validità del principio di tassatività e del soccorso istruttorio con portata generale, nonché l'ambito operativo del "grave illecito professionale" che, nel codice previgente, ha rappresentato uno degli argomenti giurisprudenziali più dibattuti. I raggruppamenti temporanei perdono la consueta distinzione in orizzontali e verticali e si introduce, quale clausola comune a tutti gli appalti, l'istituto della *revisione prezzi*, corollario del principio di salvaguardia dell'equilibrio contrattuale, anch'esso codificato tra i principi generali, nonché l'istituto dell'*avvalimento* finalizzato a migliorare l'offerta economica (cd. *premiale*).

CONCLUSIONI

Per gli stakeholders, già alle prese con le difficoltà del mercato economico globale, quello degli appalti pubblici è certamente il settore che ha risentito fortemente delle conseguenze pregiudizievoli del periodo post-pandemico; per tali motivi l'introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici non potrà che rappresentare una sfida importante, certamente difficile, ma che necessita di un'attuazione immediata per la corretta implementazione del PNRR per il futuro economico del Paese.

In questa prospettiva, il Codice dei contratti pubblici costituisce chiaramente una nuova rinascita della Pubblica amministrazione, la quale non potrà più posticipare la realizzazione di quelle infrastrutture strategiche di cui il Paese necessita, la cui assenza, oggi, ne limita fortemente la competitività. In ciò è racchiuso un itinerario giuridico tortuoso ma che, certamente, vede con il Codice dei contratti pubblici un nuovo inizio e, probabilmente, una sfida verso una regolamentazione più approfondita della fase esecutiva dei contratti che, oggi, manca nel nuovo testo.

**Avvocata specializzata in appalti e contratti pubblici,
Co-founder Studio Legal Team*

REGIONE LAZIO: PROPOSTA DI LEGGE SUL RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI

MARCO CARLETTI, ANTONIO LORENZO DE SANTIS

Destinare cantine e garage a scopo abitativo e terziario o commerciale: è questo il senso della proposta di legge che è stata formalmente presentata in Regione Lazio dai partiti di maggioranza.

L'iniziativa prevede l'utilizzo di spazi seminterrati anche per scopi associativi e commerciali e rappresenta una risposta alle esigenze di tantissimi cittadini che vogliono vivere, nel rispetto delle norme urbanistiche, sfruttando al meglio gli spazi delle loro abitazioni. Il progetto introduce norme in materia di recupero di spazi edilizi inutilizzati e punta a rendere abitabili vani e locali seminterrati, come magazzini, garage o cantine, dunque senza ricorrere all'utilizzo di lotti di terreno inedificati e di fatto contrastando il consumo di suolo.

PREMESSA

Inizialmente suddivisa su tre proposte di legge simili, nel corso dei lavori della decima Commissione urbanistica e politiche abitative, i gruppi regionali di centrodestra hanno deciso di ritirare i singoli testi presentati, proprio perché riguardanti argomenti simili tra loro e si sono accordati sulla definizione di una proposta unica. Questa ricalca l'impianto legislativo proposto dalla Consigliera Micol Grasselli di FdI, con l'aggiunta di importanti contributi da parte di altri consiglieri del centro destra regionale e consiste nel ritiro delle tre proposte di legge e la presentazione di una condivisa, con il titolo di 'Recupero dei vani e locali seminterrati', la quale ha sicuramente la possibilità di essere approvata in tempi rapidi, data la grande condivisione tra gruppi di maggioranza.

Questa normativa è già presente e vigente da alcuni anni in alcune Regioni italiane.



LA PROPOSTA DI LEGGE IN PILLOLE

La condizione essenziale della stessa è che il piano seminterrato sia almeno per il 50% fuori terra. Inoltre, che:

- l'immobile oggetto di intervento sia legittimamente realizzato;
 - l'immobile sia in possesso del provvedimento di sanatoria edilizia;
 - l'immobile sia servito dalle opere di urbanizzazione primaria.
 - ci sia rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti;
 - le altezze interne nette dei locali seminterrati e interrati saranno così suddivise:
 - mt 2,70 locali ad uso abitativo;
 - mt 2,40 locali ad uso abitativo, nei comuni montani;
 - mt 3,20 locali con destinazione terziaria o commerciale.
- Nel caso in cui non si disponga di queste altezze è possibile comunque raggiungerle con opere murarie che comportano l'abbassamento del solaio di calpestio dei vani e dei locali seminterrati da recuperare, a condizione che tali opere murarie non incidano negativamente sulla statica dell'edificio.

- il rapporto aeroilluminante tra superficie finestrata apribile e superficie interna netta, anche di ogni singolo ambiente, deve essere pari ad un sedicesimo (1/16);
- esclusivamente per i locali accessori o di servizio è consentito l'uso di aeroilluminazione artificiale;
- vi è l'obbligo di effettuare le misurazioni per la concentrazione di radon entro 24 mesi dalla presentazione della SCA ai sensi dell'art.24 del D.P.R. 380/01;
- per il recupero ad uso abitativo, la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente non dovrà essere inferiore a metri 10,00.

Sono tassativamente esclusi dagli ambiti di applicazione della presente proposta di legge:

- gli immobili ricadenti in aree sottoposte a rischio idrogeologico, individuate da strumenti territoriali di pianificazione comunale e sovraordinati;
- gli immobili facenti parte di condomini debitamente costituiti, superiori ad otto unità immobiliari, ad eccezione di immobili ERP e ATER;
- gli immobili ricadenti negli insediamenti urbani storici individuati dal PTPR;

LA LEGGE PROPOSTA CONCILIA LA NECESSITÀ DI SODDISFARE L'ESIGENZA ABITATIVA E L'OPPORTUNITÀ DI DARE UN NUOVO SLANCIO ALL'INDOTTO EDILIZIO SULLA BASE DEL CONCETTO DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'ESISTENTE.

- gli immobili per i quali è in corso un'ordinanza di sospensione dei lavori o demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.

Gli interventi saranno inoltre assoggettati al pagamento del contributo straordinario degli oneri concessori pari al 50% ed eventuali standard dovuti. Vi è comunque la possibilità per i Comuni di abbattere tale contributo del 30% per i proprietari di prime case. Con queste maggiori entrate, i Comuni dovranno eseguire interventi ordinari e straordinari per la mitigazione del dissesto idrogeologico. Tale norma, una volta approvata, porterà maggiori entrate nelle casse dei Comuni della Regione Lazio e darà un contributo fattivo al risanamento del dissesto idrogeologico.

LA FINALITÀ AMBIENTALE E IL SOSTEGNO AL SETTORE EDILE E ALLE FAMIGLIE

La proposta, quindi, possiede tre finalità:

- limitare la cementificazione che, nel Lazio ed in particolare a Roma, ogni anno continua a sottrarre terreni diversamente impiegabili, rendendo funzionali le strutture edilizie sottoutilizzate;
- contribuire alla ripresa del settore edile, caratterizzato da un lungo periodo di crisi,

coniugando dunque le esigenze di rispetto dell'ambiente con lo sviluppo dell'economia e delle imprese del Lazio;

- favorire il contenimento dei consumi energetici; ogni progetto di recupero ad uso abitativo dei vani e dei locali ad uso residenziale, terziario o commerciale deve infatti prevedere interventi di isolamento termico, risparmio idrico e ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Questa norma potrebbe dare un concreto aiuto, riguardo al futuro dei giovani o delle giovani coppie, relativamente alla difficoltà di farsi erogare un mutuo per acquistare un immobile.

In riferimento a questa situazione, che coinvolge molte famiglie italiane, la proposta di legge potrebbe diventare una strategia alternativa, potendo recuperare un locale esistente di cui si è proprietari ad un uso abitativo o commerciale, con prezzi sicuramente ridotti.

Concludendo, la legge proposta concilia la necessità di soddisfare l'esigenza abitativa e l'opportunità di dare un nuovo slancio all'indotto edilizio, coinvolgendo tecnici ed imprese del settore e continuando verso la strada, intrapresa con il "Piano Casa" e il "recupero dei sottotetti esistenti", incentrata nel concetto di recupero e riqualificazione del tessuto edilizio esistente.

SUPERBONUS E IRREGOLARITÀ EDILIZIE: LECITO INTERVENIRE MA CON LA GIUSTA CAUTELA

DANIELE CORRADO

INTRODUZIONE

Il Decreto-legge 34/2020, noto come “Decreto Rilancio,” ha introdotto un importante incentivo noto come “Superbonus 110%.” Questa misura prevede un aumento dell’aliquota di detrazione fiscale dai tradizionali 65% al 110% per i costi sostenuti per interventi specifici, tra cui l’efficienza energetica, l’antisismica, l’installazione di impianti fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Tuttavia, una recente campagna di controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria ha sollevato questioni importanti sulla legittimità di tali agevolazioni in caso di irregolarità edilizie relative agli immobili oggetto di intervento.

ESTENSIONE DEI TERMINI

Inizialmente, il Decreto Rilancio prevedeva che il Superbonus fosse applicabile solo ai costi sostenuti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Tuttavia, le successive normative, tra cui la Legge di Bilancio 2021 e

L’autore analizza nel testo le implicazioni per le irregolarità edilizie del Superbonus riferite ad un’ampia gamma di interventi. L’interpretazione delle norme relative al Superbonus ha suscitato un dibattito significativo sulla legittimità di tali agevolazioni in caso di irregolarità edilizie, con posizioni dell’Amministrazione Finanziaria contrastanti con le pronunce della giurisprudenza e con la conferma del Ministero dell’Economia e delle Finanze che anche gli edifici con irregolarità edilizie insanabili possono accedere al Superbonus. In questo clima è essenziale che i professionisti valutino accuratamente la legittimità dell’agevolazione, non sottovalutando l’importanza e la rilevanza dei requisiti di legittimità e conformità urbanistica.

vari Decreti-legge, hanno esteso i termini per fruire di questi vantaggi. In particolare:

- per le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa) che effettuano interventi su edifici unifamiliari o unità immobiliari in edifici plurifamiliari con almeno il 30% di lavori completati entro il 30 settembre 2022, il termine è stato esteso fino al 30 settembre 2023;
- per i condomini e le persone fisiche che possiedono edifici composti da due a quattro unità, la detrazione del 110% si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, con una riduzione graduale nei successivi anni fino al 65% nel 2025.
- per gli Istituti Autonomi Case Popolari ed enti simili, si applica per interventi di risparmio energetico con almeno il 60% di lavori completati entro il 30 giugno 2023.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Il Superbonus copre una vasta gamma di interventi, tra cui l'isolamento termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, interventi antisismici (incluso l'aumento della detrazione del "Sisma bonus" al 110%), nonché interventi aggiuntivi come l'efficienza energetica, l'installazione di impianti fotovoltaici e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Riporto qui di seguito un link utile di un articolo di "Lavori Pubblici" ove è possibile scaricare il Poster ENEA contenente l'elenco degli interventi edilizi e la loro percentuale di

SUPERBONUS: COME CAMBIA NEL 2024

Al momento, sappiamo che dal prossimo anno il Superbonus 110 cambierà completamente e non dovrebbe più esistere per le persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti, con ricadute pesanti su residenti e imprese. La nuova agevolazione avrà un'aliquota del 70 per cento dal 2024 destinata però a scendere ancora negli anni successivi. Alcuni cambiamenti potrebbero arrivare dal PNRR, con la revisione proposta dal Governo e approvata dalla Commissione Europea che prevede nuovi fondi decisamente ridimensionati rispetto al passato, "in favore di famiglie a basso reddito e dei giovani, per l'efficiamento energetico degli immobili di edilizia abitativa pubblica e per i condomini". Sui prossimi numeri della rivista verrà data notizia di altri dettagli sul futuro delle agevolazioni.

agevolazione prevista (ultima versione aggiornata ad ottobre 2023): <https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-edilizi-aggiornato-poster-enea-31943>.

REQUISITI DI LEGGE E RILEVANZA DEGLI ABUSI

Tuttavia, una questione fondamentale è emersa riguardo agli immobili oggetto di questi interventi. La legislazione vigente richiede il rispetto di parametri normativi specifici per l'accesso al Superbonus. In particolare, è richiesto che gli immobili su cui si effettuano gli interventi siano conformi ai requisiti normativi. La questione principale riguarda se eventuali irregolarità edilizie su questi immobili possano comportare la decadenza dall'agevolazione.

IL SUPERBONUS COPRE UNA VASTA GAMMA DI INTERVENTI, TRA CUI L'ISOLAMENTO TERMICO, LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, INTERVENTI ANTISISMICI, NONCHÉ INTERVENTI AGGIUNTIVI RELATIVI ALL'EFFICIENZA ENERGETICA.

INTERPRETAZIONE E GIURISPRUDENZA – ASPETTI LEGALI

L'interpretazione delle norme relative al Superbonus e alle irregolarità edilizie ha suscitato un dibattito significativo. In particolare, si è discusso se la decadenza prevista per le irregolarità edilizie ai sensi dell'art. 49 del DPR 380/2001 sia applicabile in questi casi. Tuttavia, le interpretazioni sono variegate.

La giurisprudenza ha contribuito a chiarire che l'attività soggetta a CILA - Superbonus è libera, a differenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), e non è soggetta a un controllo sistematico basato su procedimenti formali e tempistiche rigide. Queste semplificazioni hanno tuttavia portato in alcuni casi a identificare la CILA - Superbonus come un via libera per avviare interventi anche in assenza dello stato legittimo dell'edificio.

La controversia principale affrontata dall'ordinanza del Tar Venezia riguarda un caso in cui è stata presentata una CILA - Superbonus per ottenere agevolazioni al 110%. Tuttavia, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune ha vietato l'esecuzione degli interventi.

Secondo il Tar Venezia il ricorso presentato, che richiedeva la sospensione del provvedi-

mento di divieto emesso dal Comune, non è stato accolto. L'ordinanza sottolinea che la CILA è "un atto privato di mera comunicazione, a fronte del quale l'Amministrazione conserva il potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori" previsti dall'articolo 27 del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2023).

L'eliminazione dell'obbligo di attestare lo stato legittimo dell'immobile, introdotta dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, è una semplificazione che mira a favorire gli interventi di riqualificazione energetica. Tuttavia, è importante sottolineare che gli abusi devono essere sempre rimossi o sanati. In generale, la natura privatistica della CILA / CILA - Superbonus non preclude al Comune di esercitare il proprio potere di controllo in materia edilizia e di reprimere eventuali abusi.

In sintesi, l'ordinanza 128/2023 del Tar Venezia ha confermato che la CILA - Superbonus è uno strumento essenziale per semplificare la procedura di ottenimento del Superbonus, ma le amministrazioni locali conservano il potere di vigilare sull'adeguatezza degli interventi e di garantire che non vi siano abusi. La semplificazione non deve tradursi in una mancanza di controllo, ma piuttosto in un bilanciamento tra agevolazioni e regolamentazione.

PER L'ACCESSO AL SUPERBONUS È RICHiesto CHE GLI IMMOBILI SU CUI SI EFFETTUANO GLI INTERVENTI SIANO CONFORMI AI REQUISITI NORMATIVI. LA QUESTIONE PRINCIPALE RIGUARDA SE EVENTUALI IRREGOLARITÀ EDILIZIE SU QUESTI IMMOBILI POSSANO COMPORTARE LA DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE.

Molti sostengono che la decadenza dovrebbe verificarsi solo nei casi in cui l'immobile sia stato costruito in violazione del titolo edilizio o in assenza del titolo stesso dopo il 1° settembre 1967. In altre parole, l'abuso edilizio sarebbe una violazione tassativa, e quindi, se un edificio è stato costruito senza un titolo di costruzione successivo a questi dati, non avrebbe diritto al Superbonus.

POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

L'Amministrazione Finanziaria ha adottato un approccio più restrittivo, sostenendo che la decadenza dal Superbonus potrebbe verificarsi anche se l'immobile presenta irregolarità edilizie insanabili. Questa posizione si basa sull'idea che qualsiasi intervento su un edificio realizzato in violazione delle norme, anche per manutenzione ordinaria, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria.

RISPOSTA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tuttavia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcune risposte chiare su

questi dubbi. In particolare, il Ministero ha confermato che anche gli edifici con irregolarità edilizie insanabili possono accedere al Superbonus. Ciò è stato riconosciuto sulla base del testo legislativo stesso, che non richiede più la verifica dello "stato legittimo" dell'immobile oggetto dell'intervento, rendendo così accessibile l'agevolazione anche per gli edifici con passati problemi edilizi.

CONCLUSIONI

In conclusione, il Superbonus 110% ha portato notevoli cambiamenti nel settore edilizio in Italia. Sebbene siano sorti dubbi sull'applicazione della decadenza in caso di irregolarità edilizie, l'orientamento legislativo e le risposte del Ministero dell'Economia e delle Finanze suggeriscono che il beneficio fiscale è accessibile anche per gli immobili con precedenti irregolarità. È essenziale, tuttavia, ottemperare a tutti i requisiti normativi e sottostare a una valutazione accurata dei professionisti per garantire la legittimità dell'agevolazione; pertanto, ritengo che sia opportuno non sottovalutare l'importanza e la rilevanza dei requisiti di legittimità e conformità urbanistica e quindi, Superbonus ... sì ma con cautela.

ROMA, UFFICIO CONDONO: LA SEMPLIFICAZIONE È COMPLICATA!

FABIO DE CASTRO*, ANDREA DI LEO**, VINCENZO D'AVINO**



RIFLESSIONI SULLA NUOVA PROCEDURA DI RETTIFICA PER I TITOLI IN SANATORIA

Il Dipartimento PAU ha adottato una nuova determinazione dirigenziale rep. 1828 del 16.10.2023, per la “nuova” procedura volta a rettificare il titolo edilizio in sanatoria ai sensi della L. 47/1985, L. 724/1994, L. 326/2003 e L.R. 12/2004 che, nonostante il pubblicizzato fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini (attraverso l’informatizzazione della procedura), mostra profili di criticità.

D'altronde, sentiamo parlare sempre più spesso di Rigenerazione Urbana, importantissimo strumento per riqualificare il patrimonio edilizio romano, che alla base deve avere sempre un edificio legittimamente realizzato. L'attestazione dello stato legittimo, come definito dall'art. 9bis comma 1bis del DPR 380/2001, impone la piena consequenzialità dei titoli edilizi che non sempre è presente; da qui – anche – la necessità di dover rettificare un titolo edilizio in sanatoria già rilasciato.

Il Dipartimento PAU ha adottato una “nuova” procedura volta a rettificare il titolo edilizio in sanatoria. Nel testo, attraverso una analisi dettagliata dei contenuti della determinazione dirigenziale del Dipartimento PAU del 16.10.2023, vengono individuati i punti che limitano le facoltà connesse all'istituto della rettifica e le possibilità concrete di ottenerla nel caso di un titolo in sanatoria affetto da vizi “formali”. L'auspicio degli autori è quello di una rideterminazione dell'Amministrazione nei termini tratteggiati nell'articolo, tenendo salva la necessità di un idoneo titolo edilizio nella libera circolazione degli immobili o per interventi di rigenerazione urbana.

ROMA CAPITALE HA CERCATO DI LIMITARE ULTERIORMENTE LE FACOLTÀ, GIÀ DI PER SÉ CONTINGENTATE, CONNESSE ALL'ISTITUTO DELLA RETTIFICA, INTRODUCENDO UNA SERIE DI LIMITAZIONI CHE LASCIANO A DIR POCO CONTRARIATI.

Venendo, quindi, al nuovo provvedimento, si afferma che al fine *“di ampliare ulteriormente l’offerta di servizi pubblici digitali per cittadini e imprese l’Ufficio Condoni Edilizio ha sviluppato una procedura per dare attuazione alla Determinazione Dirigenziale n. 290/2007, consentendo l’acquisizione della domanda di riesame di secondo grado al fine di rettificare il titolo edilizio in sanatoria già rilasciato mediante la medesima piattaforma telematica”*.

Per fare ciò, Roma Capitale avrebbe potuto semplicemente *“adattare”* la piattaforma SUE (Servizi Unificati per l’Edilizia) ad accogliere questa diversa forma di istanza, facendo propri tutti i principi *medio tempore* sviluppatisi sulle rettifiche dei condoni.

I NUOVI LIMITI DELLA RETTIFICA

Ma così non è stato, poiché sono stati introdotti limiti alle facoltà, già di per sé contingentate, connesse all’istituto della rettifica.

1. *“l’Amministrazione non ha l’obbligo di provvedere alla riapertura del procedimento di riesame di provvedimenti definiti divenuti inoppugnabili”*.

L’epoca in cui l’Amministrazione, quale promanazione dello Stato, poteva arrogarsi il diritto di non tenere in considerazione alcuna le istanze dei privati cittadini è ormai con-

clusa: non solo la legge ha ormai stabilito a chiare lettere che *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”* (art. 1, co. 2-bis, L. 241/1990), ma anche il Giudice Amministrativo ha più volte *“bacchettato”* quelle PA che rifiutano, senza giustificato motivo, di riscontrare le domande dei cittadini.

Solo per citare una recente pronuncia, peraltro relativa proprio all’edilizia, è stato ribadito che *“l’art. 2 della l. n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento conseguente in modo obbligatorio ad un’istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte, salvo il limite negativo, logico, prima che giuridico, della totale pretestuosità o infondatezza della richiesta/denuncia. Più in generale ciò risponde ai principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, e nel contempo all’esigenza di garantire alle parti, attraverso l’emanazione di un provvedimento espresso, di tutelare in giudizio i propri interessi a fronte di provvedimenti ritenuti illegittimi”* (Consiglio di Stato, sez. II, 2.11.2023, n. 9415).

Insomma, in tutti i casi in cui il privato segnala all’Amministrazione l’esistenza di un errore sulla licenza rilasciata, è evidente che sussista appieno l’interesse (quantomeno) ad ottenere una risposta, indipendentemente

ROMA CAPITALE HA TENTATO UN CHIARO “COLPO DI SPUGNA” VOLTO A RESTRINGERE LE MAGLIE DELLA RETTIFICA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AGLI “ERRORI OSTATIVI O MATERIALI IN CUI L’AMMINISTRAZIONE SIA INCAPPATA”.

dall’esito: interesse non solo del privato, ma anche della PA, cui è offerta l’occasione di emendare vizi di un proprio provvedimento, così eliminando un elemento di antiggiuridicità dal mondo giuridico.

2. *“la giurisprudenza, con diverse pronunce, ha definito la rettifica e i presupposti per l’avvio del relativo procedimento, specificando che la rettifica è un provvedimento di secondo grado che consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’Amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità”.*

Sulla base di alcune pronunce della giurisprudenza, Roma Capitale ha ristretto le maglie della rettifica solo ed esclusivamente agli “errori ostativi o materiali in cui l’Amministrazione sia incappata”.

Come noto agli operatori del settore, non è inverosimile che, durante la compilazione dell’ampia mole di documenti sottesi ad un’istanza di condono, si incappi in un qualche errore, se non sostanziale, quanto meno di trascrizione di dati.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all’erronea indicazione della volumetria complessiva da sanare, il cui dato matematico sia errato, ma tale errore sia chiaramente evincibile dalla corretta sommatoria delle singole volumetrie.

In tali casi, sembra potersi sostenere – a detta di Roma Capitale – che il titolo in sanatoria non possa essere rettificato, proprio perché l’errore è stato determinato dal privato.

Ma la disparità di trattamento, e prima ancora l’illogicità di tale scelta, appaiono evidenti.

Richiamando (noi sì) principi ormai granitici nella giurisprudenza amministrativa, vogliamo evidenziare come sono da considerarsi sempre emendabili vizi della domanda che siano frutto di meri errori di trascrizione, ovvero che siano comunque facilmente deducibili *aliunde*.

È questo, ad esempio, il caso di errori nella predisposizione dell’offerta tecnica in una gara d’appalto: in tutti i casi in cui l’errore è “*ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive*”, si discorre di cd. “errore ostativo”, e la Pubblica Amministrazione, anche nel suo stesso interesse, deve dare la possibilità di emendarlo (Consiglio di Stato, sez. V, 28.4.2022, n. 3378; 9.6.2022, n. 4731).

Il che è proprio quanto può accadere in caso di domanda di condono: ogniqualvolta l’errore (anche del privato) è tanto evidente, non può accettarsi l’idea – avanzata da Roma Capitale – che esso non possa mai essere emendato, dovendosi piuttosto rimettere alla prudente valutazione dell’Amministrazione la sua concreta natura, e dunque la possibilità di rettificarlo o meno.

PORRE UN “FILTRO TEMPORALE” ALLA PROCEDURA DI RETTIFICA, CHE SIA PERALTRO RIMESSO ALLA PIENA DISCREZIONALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE, APPARE DEL TUTTO ERRATO ED ILLEGITTIMO.

3. *“l’Amministrazione procederà all’avvio del procedimento di riesame di secondo grado del titolo edilizio in sanatoria già rilasciato in presenza dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento esclusivamente entro un termine ragionevole dal rilascio del provvedimento”.*

A proposito di questa affermazione, solleva dubbi l’utilizzo del termine “ragionevole”, basta il riferimento all’istituto dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990, ove il “termine ragionevole” è stato superato dalla indicazione di un arco temporale ben definito, onde evitare eccessiva discrezionalità per l’Amministrazione (diritto alla discrezionalità di cui, invece, Roma Capitale sembra voler continuare ad usufruire).

In ogni caso, tale affermazione sembra del tutto disancorata dal mero dato fattuale per cui, in realtà, di eventuali errori del titolo in sanatoria ci si accorge solo dopo tempo, di solito allorquando, in presenza di una nuova attività edilizia, i tecnici devono attestare lo stato legittimo ex art. 9-bis DPR 380/2001: è in tale momento che, confrontando l’attuale consistenza immobiliare con il titolo che l’ha legittimata, si palesano gli errori che necessitano di essere emendati.

Per questo motivo, porre un “filtro temporale” alla procedura di rettifica, che sia peraltro rimesso alla piena discrezionalità dell’Amministrazione (chiamata a decidere se il termine sia “ragionevole” o meno), appare del tutto inopportuno.

4. *“di stabilire che, a partire dalla entrata in vigore della presente Determinazione Dirigenziale, saranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute mediante piattaforma telematica SUE: Procedure di condono – SICER online”.*

L’implementazione della piattaforma SUE, così da consentire di trasmettere tramite di essa anche le istanze di rettifica del condono, non può che essere accolta con gioia, soprattutto in un’ottica di semplificazione delle procedure amministrative.

Ma tale strumento non deve diventare una “gabbia dorata” in cui rinchiudere il procedimento di rettifica, come invece sembra desumersi dalla D.D. 1828/2023.

Qui si legge, infatti, che *“saranno prese in considerazione unicamente le domande pervenute mediante piattaforma telematica SUE: Procedure di condono – SICER online”*; Roma Capitale, così facendo, persevera in un errore già a più riprese contestato.

In alcuni casi, Roma Capitale ha tentato di giustificare la propria inerzia su tali tipi di istanze sulla scorta del fatto che esse erano state presentate “con altre modalità”, diverse dall’inoltro tramite SICER.

Ebbene, il TAR Roma ha in più occasioni sostenuto che *“non vale in contrario opporre che l’accesso non è consentito dal sistema informatico che l’Amministrazione ha predisposto, essendo tale sistema un mero “interfaccia”*

ATTRAVERSO UN MERO ATTO AMMINISTRATIVO “DI INDIRIZZO”, ROMA CAPITALE HA INTESO COSTITUIRE UN NUOVO CASO DI “SILENZIO SIGNIFICATIVO”, ATTRIBUENDO ALLA SUA INERZIA IL SIGNIFICATO DI RIGETTO.

con l’utenza, sostitutivo degli adempimenti di sportello del personale, ma non delle decisioni sulle istanze di accesso che spetta all’Ufficio comunque esaminare e risolvere secondo diritto (adattando, ove necessario, le procedure informatizzate in modo da essere adeguate a tale scopo e serventi all’istruttoria dell’Ufficio, non condizionanti quest’ultima).” (TAR Roma, sez. II-bis, 12.5.2022, n. 5918; 21.12.2021, n. 13232).

E tali principi possono trovare chiara applicazione anche con riferimento alle istanze di rettifica del condono: il SUE è una mera “interfaccia” con l’utenza, la quale ha comunque la possibilità di usufruire di altri strumenti per sottoporre alla PA le proprie istanze, purché idonei a dare i crismi di ufficialità alla stessa (ad esempio, inoltrandola attraverso pec).

5. *“di stabilire che il mancato riscontro da parte della U.O. Condono Edilizio entro 30 giorni dalla richiesta comporta il non accoglimento e l’archiviazione della stessa”.*

Va detto che, a nostro parere, ciò che riteniamo illegittimo è il tema del silenzio della PA sull’istanza di rettifica: è stabilito, infatti, che *“il mancato riscontro da parte della U.O. Condono Edilizio entro 30 giorni dalla richiesta comporta il non accoglimento e l’archiviazione della stessa”.*

In buona sostanza, attraverso un mero atto amministrativo “di indirizzo”, Roma Capitale

ha inteso costituire un nuovo caso di “silenzio significativo”, attribuendo alla sua inerzia il significato di rigetto; ma ciò è in chiara violazione della legge sul procedimento amministrativo.

Ed infatti, è solo ed esclusivamente la legge (o atti di pari rango) a poter attribuire all’inerzia amministrativa un certo significato; in tutti gli altri casi, il silenzio amministrativo si pone sempre e comunque in termini di inadempimento, come tale censurabile innanzi al Giudice Amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 cpa.

Accedendo alla tesi di Roma Capitale, dopo 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, si formerebbe un provvedimento (tacito) di diniego, che sarebbe impugnabile innanzi al TAR nei successivi 60 giorni; sennonché, il Giudice Amministrativo non potrebbe che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, poiché in realtà tale provvedimento tacito non esiste, non esistendo alcuna norma di legge che attribuisce al silenzio amministrativo il significato di diniego.

6. *“di disporre che gli effetti applicativi del presente atto si dispiegheranno a far data dal 30.11.2023”.*

Benché l’implementazione di cui parliamo sul portale SICER sia di minima entità (cosa ben diversa, per esempio, rispetto alla sezione relativa alla procedura semplificata o

È STATO SEMPLIFICATO L'ACCESSO ALL'ISTITUTO, MA LIMITANDO OLTREMODO LE POSSIBILITÀ CONCRETE DI OTTENERE LA RETTIFICA DI UN TITOLO IN SANATORIA AFFETTO DA VIZI "FORMALI".

all'agibilità post-condono), nessun periodo di testing con i professionisti è stato previsto.

Ne consegue che, oltre alle problematiche di tipo professionale che abbiamo appena tracciato, i professionisti si troveranno costretti anche a districarsi con le (naturali) problematiche di tipo informatico che una tale implementazione porterà con sé.

7. "Il presente dispositivo integra la Determinazione Dirigenziale n. 290/2007. Ogni altra eventuale disposizione contraria è da ritenersi abrogata".

In tal modo vengono eliminati circa 16 anni di attività, sviluppatasi dalla D.D. 290/2007 ad oggi in tema di rettifiche. Paradossalmente era più ragionevole la determinazione richiamata – se calzata nel contesto storico dell'ufficio condono – rispetto alla più recente determinazione.

CONCLUSIONI

In conclusione, questo tentativo di Roma Capitale di disciplinare il procedimento di rettifica del condono assomiglia molto, per istituire una metafora, ad un imbuto: è stato semplificato l'accesso all'istituto (dando la possibilità di seguire format predittivi di una piattaforma online), ma il collo è andato stringendosi sempre più, limitando oltremodo le possibilità concrete di ottenere la rettifica di un titolo in sanatoria affetto da vizi "formali".

L'auspicio è quello di una rideterminazione dell'Amministrazione nei termini tratteggiati in questo contributo, tenendo salva la necessità di un idoneo titolo edilizio nella libera circolazione degli immobili o per interventi di rigenerazione urbana.

*Geometra, **Avvocati

T.U. SALUTE E SICUREZZA: NUOVI OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO, IL LAVORATORE AUTONOMO E IL MEDICO COMPETENTE

ALESSIO SERENELLI

PREMESSA

Con il Decreto-legge 4/5/2023 n.48, entrato in vigore il 5/5/2023, il Governo ha apportato nuove modifiche al D.lgs. 81/08, prevedendo nuovi obblighi per il datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo, nonché intervenendo su altri articoli del “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 2023”.

Le modifiche apportate al TUSL sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale con la Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che, al capo II, contiene importanti modifiche al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008). Di seguito saranno analizzate le principali modifiche che hanno riguardato nello specifico gli articoli 18 – 21 – 25 – 37 – 71 -72 – 73 – 87 – 98 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'autore compie una puntuale analisi dei contenuti della Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che, al capo II, contiene importanti modifiche al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). In riferimento alle novità del d.l. n. 48/2023, vengono presi in esame gli articoli che trattano gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, dei lavoratori autonomi e del medico competente. E, ancora, della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, delle attrezzature, dei noleggiatori e dei concedenti in uso e delle sanzioni previste. Infine, è stata integrata all'elenco dei titoli abilitanti alla professione di coordinatore per la progettazione in cantiere la laurea in “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”.

SI INTRODUCE L'OBBLIGO DI NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE IN TUTTE QUELLE SITUAZIONI IN CUI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IDENTIFICHI L'ESIGENZA DI EFFETTUARE SORVEGLIANZA SANITARIA COME MISURA DI PREVENZIONE.

GLI ARTICOLI IN ESAME

Articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente e la lettera b-bis relativa alla figura del preposto)

«Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28». La novità davvero importante introduce l'obbligo di nominare il medico competente in tutte quelle situazioni in cui la valutazione dei rischi identifici l'esigenza di effettuare sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione. Pertanto, si sottolinea che l'obbligo di sorveglianza sanitaria non è più strettamente collegato esclusivamente ai rischi legati ad una specifica normativa, ma si incrementa a tutti i rischi per i quali si ritenga necessaria sulla base della loro valutazione.

Un importante ulteriore novità riguarda anche l'articolo 18 del D.lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto. Nello specifico, l'integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano: "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza

di cui all'articolo 19". Importante sottolineare la possibilità del preposto di agire in modo diretto-autorevole al verificarsi di condizioni di pericolo e/o insicurezza che riguardano aspetti anche comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle relative attrezzature art.19 lett. f-f bis. Il preposto, pertanto, ricopre un ruolo di assoluta centralità, rimanendo a stretto contatto con il datore di lavoro e dirigente.

Articolo 21 (Componenti dell'impresa familiare e lavoratori autonomi)

«I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV. L'intento è quello di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori autonomi dal rischio di cadute dall'alto, una delle principali cause di infortuni mortali all'interno dei cantieri temporanei o mobili». Il lavoratore autonomo ha pertanto l'obbligo di verificare ed accertare la conformità delle opere provvisorie che utilizzerà per svolgere il proprio lavoro.

PRIMA DI ESEGUIRE LA VISITA MEDICA AD UN LAVORATORE APPENA ASSUNTO, IL MEDICO COMPETENTE DOVRÀ CHIEDERE LA CONSEGNA DELLA CARTELLA SANITARIA RILASCIATA DAL PRECEDENTE DATORE DI LAVORO.

Articolo 25 (Obblighi del medico competente)

«Il medico competente (...) e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità (...) n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato». L'articolo ha comportato un nuovo obbligo, significando che, prima di eseguire la visita medica ad un lavoratore appena assunto, il medico competente dovrà chiedere la consegna della cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, prendendo in considerazione i suoi contenuti per redigere il giudizio finale di idoneità.

Articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

Il D.L. n. 48/2023 ha inserito la lettera b-bis) all'articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e Rls. Questo articolo era stato già oggetto di modifica mediante il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 n. 215. La produzione e successivo rilascio di

attestati falsi inerente corsi di formazione obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è solo una immoralità, purtroppo attualmente in aumento in Italia, ma costituisce una o più violazioni del Codice penale e del diritto contrattuale dei lavoratori a ricevere dal datore di lavoro una formazione in materia di sicurezza efficiente ed obbligatoria.

Articolo 71 (Attrezzature: obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso)

Il comma 12 dell'art. 71 è stato sostituito, di seguito citava: «Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione». Con riferimento al nuovo, lo stesso, riporta: «I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competenti».

Articolo 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso)

L'autodichiarazione è citata e riportata all'interno dell'art. 72, che impone a chi noleggia

CHI NOLEGGIA E/O CONSEGNA A PERSONE TERZE ATTREZZATURE DI LAVORO DEVE RICHIEDERE UNA DICHIARAZIONE OVE VIENE RIPORTATO E SPECIFICATO CHE L'UTILIZZATORE SIA IN POSSESSO DI UN'IDONEA E ADEGUATA FORMAZIONE.

e/o consegna a persone terze attrezzature di lavoro di richiedere e successivamente conservare, per tutta la durata di uso e/o noleggio, una dichiarazione ove viene riportato e specificato che l'utilizzatore sia assolutamente in possesso di un'idonea e adeguata formazione e addestramento per l'utilizzo dell'attrezzatura. Procedura indirizzata a tutti i datori di lavoro, ma anche ai lavoratori autonomi e ai singoli privati, all'interno della dichiarazione è necessario riportare i nominativi dei soggetti che effettivamente utilizzeranno l'attrezzatura. Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7].

Articolo 73 (Attrezzature: informazione, formazione e addestramento)

Definisce l'obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento con riferimento alla tipologia di attrezzature di lavoro che utilizzeranno, l'articolo 73, del D.lgs. n. 81/2008. «Successivamente al comma 4 è stato inserito il comma "4-bis": il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di ga-

rantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro».

Articolo 87 (Sanzioni per datore di lavoro, dirigente, noleggiatore e concedente in uso)

Le modifiche hanno riguardato anche l'art. 87 che attualmente riporta: «Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: (...) c) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis». In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell'art. 71 in materia di attrezzature e del comma 4-bis dell'art. 73, il datore incorrerà in una sanzione penale, ai sensi di legge, che include l'arresto o l'ammenda.

Articolo 98 (Requisiti professionali del Csp e del Cse)

Infine, all'art. 98 al comma 1), lettera b) è stata integrata all'elenco dei titoli abilitanti alla professione di coordinatore per la progettazione in cantiere la laurea in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".



Andrea Di Leo
ABUSI EDILIZI.
Sanatorie, regolarizzazioni
e tolleranze

Editore Legis Giuridica, settembre 2003 - II Edizione completamente riveduta, aggiornata e arricchita - pp. 240

L'autore, avvocato esperto di diritto amministrativo con particolare riferimento ai settori dell'urbanistica e dell'edilizia, con questo volume ha inteso offrire ai professionisti tecnici una guida atta a valutare gli "spazi di manovra" esistenti a fronte di situazioni di abusività o irregolarità, originarie o sopravvenute, sul patrimonio edilizio. Viene preliminarmente fornito il corretto inquadramento della regola "Ante 1967" e della nozione di "stato legittimo" degli immobili, introdotta dal D.L. 76/2020. Sono quindi trattati tutti gli istituti "ordinari" (ossia diversi dal condono edilizio in senso stretto): l'accertamento di conformità ex artt. 36 o 37 D.P.R. 380/2001 per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA; la c.d. CILA "in sanatoria"; gli accertamenti di "non demolibilità" e la "fiscalizzazione" ex artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/2001; l'art. 38 del D.P.R. 380/2001 per le ipotesi di avvenuto annullamento del titolo abilitativo.

La trattazione di questi temi

impone di considerare non solo la legislazione nazionale ma anche quella regionale, in riferimento alla quale vengono esaminati innumerevoli casi significativi, anche allo scopo di chiarire la gestione di eventuali sovrapposizioni o conflitti tra le due discipline.

Questa seconda edizione, oltre ad essere stata completamente riveduta e aggiornata con i numerosi sviluppi del quadro normativo, tratta la materia alla luce di una vasta e ragionata selezione di giurisprudenza, ed è arricchita da un capitolo dedicato alla risoluzione di "casi pratici", che offrono una immediata declinazione concreta ai concetti espressi dal volume, in riferimento a varie situazioni di frequente occorrenza.

Il volume è consultabile online, in formato "SMARTBOOK", con link interattivi alla normativa e alla giurisprudenza, aggiornate in tempo reale.



Paola Triaca
MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI EDIFICI E DEGLI
IMPIANTI
Un "bigino" per programmare
le azioni: cosa, quando e come
 Maggioli Editore, giugno 2023 – pp. 240


Nel titolo di questo libro – per addetti ai lavori, ma al tempo

stesso alla portata di tutti – sono contenute tutte le parole chiave del volume.

Chi non ha mai usato una sintesi schematica per cercare di memorizzare una lezione? Fornire un bigino della manutenzione (del cosa, quando e come, tre concetti che dichiarano un approccio pratico al tema) ha come obiettivo quello di dare a tutti (tecnici, amministratori di condominio, ma anche non addetti ai lavori) gli elementi di base per sapere come agire bene e da dove partire per ogni opportuno approfondimento. COSA? Nell'attività professionale, le domande più frequenti sono: "Cosa posso fare per risolvere il vizio? In quanto tempo si risolve il problema?". Questo manuale fornisce la guida per individuare i problemi che possono sorgere a carico di strutture e impianti, analizzarli, comprenderli e risolverli.

QUANDO? L'edificio lasciato a se stesso degrada e perde la capacità di garantire le prestazioni minime di protezione e comfort. Questo testo raccoglie tutte le caratteristiche degli edifici così che sia semplice reperire il caso specifico e il relativo modus operandi per risolvere il danno.

Come? Con un unico testo. Un volume pratico che racchiude le verifiche e le manutenzioni che devono essere messe in atto per garantire lunga funzionalità agli edifici. Un "bigino" di facile consultazione, da sfogliare in occasione delle innumerevoli domande a cui si trovano a dover rispondere tecnici e amministratori di condominio.




**Massimiliano Aguanno,
Daniele Cagnoni**
**INFISSI E SERRAMENTI: DANNI
E DIFETTI**
Diagnosi e correzione delle
patologie edilizie dei serramenti
Maggioli editore, novembre 2022
– pp. 238

Questo libro parla delle patologie dei serramenti e degli infissi, delle pratiche errate che le causano e di come prevenirle e risolverle sia in fase di progettazione che in cantiere, durante la posa in opera. L'opera si rivolge ai progettisti, ai direttori dei lavori, alle imprese edili e agli operatori di cantiere, offrendo una guida pratica, corredata da 150 immagini commentate, che illustrano le patologie edili legate ai serramenti. Il manuale tratta di normative e gestione del foro finestra con un focus sulle caratteristiche dei prodotti e su come è cambiata la posa in opera dei serramenti con la UNI 11673. Sono approfondite le tipologie di serramento combinate con oscuranti e accessori e la loro gestione sia in caso di nuova installazione che in sostituzione. Ma non solo. Il libro affronta gli interventi di installazione e sostituzione, i problemi che possono verificarsi e come è possibile prevenirli. Nel testo vengono analizzati anche gli "errori comuni", proponendo check-list dedicate

a progettazione e installazione e "leggende metropolitane" che orbitano intorno al mondo dei serramenti, sfatando qualche mito e confermando altri. Il cuore del manuale è ovviamente dedicato alle patologie del serramento: cosa le causa e come è possibile evitarle.

Completa l'opera una analitica disamina del controtelaio, dei materiali e dei loro difetti per sapere cosa serve per avere serramenti garantiti, del vetro (tipologie e caratteristiche termo-acustiche) e dell'installazione, ossia delle corrette pratiche di posa in opera dei serramenti. Gli Autori sviluppano tutto ciò con esempi pratici e indicazioni specifiche per sostituzioni e nuove installazioni.



Claudio Giacalone
**NUOVO MANUALE DI
PREVENZIONE INCENDI**
Dopo il Codice di Prevenzione
Incendi - V edizione aggiornata
al decreto del Ministero
dell'interno 22 novembre 2022:
Norme tecniche di prevenzione
incendi per le attività di
intrattenimento e di spettacolo
a carattere pubblico
Maggioli editore, V edizione,
maggio 2023 – pp. 1.722

Il Nuovo Manuale di Prevenzione Incendi, giunto alla quinta edizione, raccoglie in un unico

testo organico e sistematico le disposizioni di prevenzione incendi applicabili alle attività a rischio di incendio, fornendo gli approfondimenti necessari per le casistiche per le quali spesso risulta difficile l'individuazione della soluzione, e sviluppa anche l'applicazione del Codice di prevenzione incendi che è basato su nuovi strumenti di progettazione, più versatili e riconosciuti a livello internazionale, in grado di pervenire a soluzioni tecniche più efficaci.

L'opera racchiude il frutto di una lunga esperienza professionale nel campo della prevenzione incendi e nella verifica delle condizioni di sicurezza delle attività a rischio di incendio, ed è rivolta ai professionisti che operano metodicamente nel settore ed anche a coloro che si confrontano occasionalmente con le problematiche di sicurezza.

Il manuale costituisce quindi un utile supporto di riferimento per i professionisti antincendio che, nell'attività di progettazione, sentono sempre più l'esigenza di disporre di informazioni organiche relative agli aspetti tecnici della sicurezza antincendio e alle procedure amministrative.

In relazione ad esigenze di uniformità nelle valutazioni, il manuale consente agli incaricati delle verifiche l'approfondimento di specifiche tematiche delle disposizioni tecniche di sicurezza antincendio, che spesso risultano molto complesse e che richiedono, per la loro soluzione, studi, approfondimenti e conoscenze specifiche nel settore dell'antincendio.

SEDUTA DI CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 2023

NUOVE ISCRIZIONI

BALDASSARRE ALESSIO
n. 11930 Esame di Stato sessione
2012 ROMA

BARTOLACCI ALESSIO
n. 11931 Esame di Stato sessione
2014 FORMELLO

BERNARDINI PIER LUIGI
n. 11932 Esame di Stato sessione
2022 CARSOLI

CATA' SIMONE
n. 11933 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

CECCONI FILIPPO
n. 11934 Esame di Stato sessione
2022 ANGUILLARA SABAZIA

CESARO' LORENZO
n. 11935 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

DE MARIA SIMONE
n. 11936 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

DI GAETANO MATTEO
n. 11937 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

FARINA VERONICA
n. 11938 Esame di Stato sessione
2022 MONTE PORZIO
CATONE

GOSTI ANDREA
n. 11939 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

LIJOI DANIELE
n. 11940 Esame di Stato sessione
2021 ROMA

MAMMUCARI FRANCESCO
n. 11941 Esame di Stato sessione
2018 VELLETRI

MENNITI ALESSIO
n. 11942 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

MORONI MATTEO
n. 11943 Esame di Stato sessione
2021 ALBANO LAZIALE

MOSCA GABRIELE
n. 11944 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

QUARANTA LUCIANO
n. 11945 Esame di Stato sessione
2022 VILLANOVA GUIDONIA
MONTECELIO

ROSSI GIANCARLO
n. 11946 Esame di Stato sessione
2015 ROMA

RUSCELLONI LUCA
n. 11947 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

SALVATORI EUGENIO
n. 11948 Esame di Stato sessione
2022 MARCELLINA

TULLI RICCARDO MARIA
n. 11949 Esame di Stato sessione
2022 GROTTAFERRATA

VESPA ELISA
n. 11950 Esame di Stato sessione
2014 ROMA

REISCRIZIONI

SALA ALESSANDRO
n. 11951 FONTE NUOVA

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

ARATARI ALESSIO
n. 10785 SAN CESAREO

CIRIACONO SALVATORE
n. 5749 CERVETERI

GERACI MARCO
n. 10410 ROMA

MARTELLA GIUSEPPE
n. 10955 TIVOLI

PANDOLFI SANDRO
n. 4488 GROTTAFERRATA

PAZZAGLIA VALERIO
n. 10348 ROMA

RACO LUIGI
n. 5091 ROMA

CANCELLAZIONI PER DECESSO

CONDO' SILVANO
n. 7030 GUIDONIA
MONTECELIO

FANGERRI FILIPPO
n. 4509 ROMA

SEDUTA DI CONSIGLIO 27 FEBBRAIO 2023

NUOVE ISCRIZIONI

BUSSI ANDREA
n. 11952 Esame di Stato sessione
2022 ROMA

CALI' MARCO
n. 11953 Esame di Stato sessione
2022 MARINO

CERVELLI FABIO ALBERTO
n. 11954 Esame di Stato sessione
2018 ROMA

DELLA VECCHIA ALESSANDRO
n. 11955 Esame di Stato sessione
2022 MARCELLINA

MANCIURIA FEDERICO
n. 11956 Esame di Stato sessione
2017 ANGUILLARA SABAZIA

NEMBOSO GIULIA
n. 11957 Esame di Stato sessione
2022 ALBANO LAZIALE

PASQUALI NICCOLO'
n. 11958 Esame di Stato sessione
2014 SAN VITO ROMANO

CANCELLAZIONI PER DIMISSIONI

CACCHIONI LUIGI
n. 5520 SUBIACO

MARTUSCELLI ANIELLO RENATO
n. 5543 GROTTAFERRATA

MATTOGNO MARIA GIUSEPPA
n. 8925 PALESTRINA

CANCELLAZIONI PER DECESSO

COGLITORE SERGIO
n. 2212 ROMA

FANICCHIA SALVATORE
CARMELO
n. 5435 CIAMPINO



**ATTIVITÀ
COMMISSIONE
ISTRUZIONE
SCUOLA**
Studenti del CAT
invitati alla Sala
Stampa della
Camera per la
presentazione del
volume del filosofo
Mauro Bonazzi “Il
Naufragio di Ulisse”

Segnaliamo una interessante iniziativa coordinata dalla Commissione Istruzione Scuola del Collegio.

Il 7 novembre scorso gli studenti del 4^a e 5^a anno del Corso C.A.T. dell' Istituto Carlo Matteucci sono stati invitati nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, per la presentazione del libro del filosofo Mauro Bonazzi “Il Naufragio di Ulisse”.



Un evento che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione tra il coordinatore della nostra Commissione Giuseppe Ciurluini e la dott.ssa Cristina Del Tutto direttrice di Radio Parlamentare.

Gli studenti, e soprattutto gli insegnanti al seguito, sono rimasti entusiasti e soddisfatti dell'iniziativa che, sicuramente visto l'ottimo rapporto instaurato con la direttrice di Radio Parlamentare, avrà un seguito, coinvolgendo gli studenti di altri C.A.T. di Roma e Provincia.

Il tutto, nell' ottica e nello spirito del nostro Collegio di essere sempre più vicino agli studenti, futuri geometri degli Istituti Tecnologici ad indirizzo C.A.T., per supportarli in tutte le iniziative possibili.